

CMS Newsletter  
6 Maggio 2024

# Il concordato preventivo biennale



# INDICE

- 1. Peculiarità dell'Istituto**
- 2. Ambito soggettivo**
- 3. Requisiti di accesso**
- 4. Procedura di accesso**
- 5. Determinazione del reddito di lavoro autonomo  
oggetto di concordato**
- 6. Determinazione del reddito d'impresa oggetto di  
concordato**
- 7. Determinazione del reddito concordato prodotto in  
regime forfettario**
- 8. Rilevanza della base imponibile concordata**
- 9. Determinazione degli acconti**
- 10. Benefici per il contribuente**
- 11. Rinnovo**
- 12. Cessazione**
- 13. Decorrenza**

La presente Newsletter commenta le disposizioni in tema di concordato preventivo biennale previste dal Titolo II (artt. 6-33) del Decreto Legislativo n. 13 del 12.2.2024 (di seguito il "Decreto") recante "Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale".

## 1. Peculiarità dell'Istituto

Il concordato preventivo biennale (di seguito "l'Istituto") - introdotto nell'ordinamento in attuazione di quanto previsto all'art. 17 della Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111/2023) - ha la finalità di razionalizzare gli adempimenti dichiarativi, di favorire l'adempimento spontaneo e l'emersione di materia imponibile nonché di offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

L'Istituto prevede la predeterminazione, per un biennio, del reddito derivante dall'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e consente, per l'effetto, di **azzerare il carico tributario** sul maggior reddito effettivamente conseguito rispetto a quello concordato nonché di **escludere accertamenti di maggiore reddito di carattere induttivo** (ex art. 39 del DPR n. 600/73).

Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (per i contribuenti soggetti al regime dei forfettari l'applicazione del nuovo istituto è limitata, in via sperimentale, al solo periodo d'imposta 2024).

## 2. Ambito soggettivo

Possono avvalersi del concordato i *contribuenti di minori dimensioni*, **soggetti ad IRPEF** (quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell'art. 5 del TUIR) **o ad IRES** (società di capitali, enti commerciali e non commerciali).

All'interno dell'ampia categoria dei "contribuenti di minori dimensioni", il nuovo istituto è riservato, in particolare, a coloro che applicano:

- gli **Indici Sintetici di Affidabilità fiscale**, ossia i soggetti con ricavi e compensi pari o inferiori a 5.164.569 euro (ex art. 9-bis del DL n. 50/2017; di seguito "Contribuenti ISA");
- il **regime forfettario**, ossia i soggetti con ricavi e compensi pari o inferiori a 85.000 euro (ex L. n. 190/2014; di seguito "Contribuenti forfettari").

Relativamente alle società di persone e ai soggetti assimilati, di cui all'art. 5 del Tuir, la valutazione dei requisiti per l'adesione al concordato preventivo è effettuata con riguardo al soggetto collettivo e, in caso di adesione, l'adempimento della proposta concordata interessa solo i soci o gli associati, i quali saranno tenuti a dichiarare il reddito concordato imputato per trasparenza. La medesima regola si applica per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza.

## 3. Requisiti di accesso

L'accesso all'Istituto è consentito ai contribuenti che **non hanno debiti tributari** relativamente al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce il concordato ovvero che **hanno estinto** quelli tra essi **che sono d'importo pari o superiore a 5.000 euro** relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali definitivamente accertati (per i Contribuenti ISA non è richiesta l'alta affidabilità fiscale).

Sono poi previste alcune specifiche cause di esclusione quali:

- **l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi** per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli interessati dal concordato;
- **la condanna per uno dei reati tributari** di cui al D.lgs. n. 74/2000

o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli interessati dal concordato.

Per i Contribuenti forfettari è prevista una ulteriore specifica causa di esclusione:

- **l'inizio dell'attività nel periodo d'imposta precedente** a quelli di applicazione del concordato preventivo biennale.

#### 4. Procedura di accesso

L'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, **appositi programmi informatici** per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato.

Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati dal contribuente e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

La comunicazione dell'accettazione della proposta dovrà essere effettuata:

- **dai Contribuenti ISA**, con la compilazione **del quadro P del modello CPB 2024-2025**, che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- **dai Contribuenti forfettari**, con la compilazione **della sezione VI del modello REDDITI PF messa a disposizione dall'estensione del software "redditiOnLine"**.

All'interno dei citati quadri sarà possibile visualizzare la proposta di reddito concordato ed accettarla.

Il contribuente può aderire alla proposta

di concordato preventivo entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (**30 giugno**), mentre per il primo periodo di applicazione l'adesione può avvenire entro il **15 ottobre 2024**, termine ultimo fissato per l'invio telematico delle dichiarazioni.

Come chiarito nella relazione illustrativa – considerata l'importanza che assume la tempestività dell'accettazione della proposta - l'istituto della remissione *in bonis* di cui all'art.2 del DL n. 16/2012, non è applicabile.

Per effetto dell'accettazione della proposta, il contribuente è vincolato, per il biennio oggetto di concordato, all'obbligo di dichiarare gli importi concordati in relazione:

- ai redditi derivanti dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni ai fini dell'Ires/dell'Irpef;
- al valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

#### 5. Determinazione del reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato

Il reddito oggetto di concordato viene calcolato in base alle disposizioni di cui all'art. 54, co. 1, del Tuir ossia come differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Non concorrono alla determinazione del reddito concordato **le plusvalenze, le minusvalenze** di cui all'art. 54, co. 1-bis e co. 1-bis.1, del Tuir **e i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni** nei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir.

Il saldo tra plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato; sul reddito così determinato verrà calcolata l'imposta dovuta.

Il reddito di lavoro autonomo concordato

non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

## **6. Determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato**

Il reddito d'impresa oggetto di concordato viene calcolato tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 56 del Tuir, per i soggetti IRPEF, di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del Tuir, per i soggetti IRES e di cui all'art. 66 del Tuir, per le imprese in contabilità semplificata (c.d. "minori").

Sono esclusi dal reddito concordato **le plusvalenze** di cui agli artt. 58, 86 e 87 del Tuir, **le sopravvenienze attive** di cui all'art. 88 del Tuir, **le minusvalenze e le sopravvenienze passive** di cui all'art. 101 del Tuir e i **redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni** in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del Tuir, in GEIE di cui all'art. 11, co. 4, del D.lgs. n. 240/91, in società ed enti soggetti ad IRES di cui all'art. 73, co. 1, del Tuir.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive e redditi derivanti dalle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Il reddito risultante dovrà essere ulteriormente ridotto delle eventuali perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti; in ogni caso, il reddito d'impresa non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta proposto dall'Agenzia delle Entrate viene calcolato secondo le regole ordinarie di cui al D.lgs. n. 446/97, sono escluse dal computo del valore concordato le sopravvenienze attive e passive e le minusvalenze; in ogni caso, il valore della produzione netta non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

## **7. Determinazione del reddito concordato prodotto in regime forfetario**

Per i Contribuenti forfettari il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui deve essere applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), è elaborato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati

dal contribuente e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. Il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

È ammessa la deducibilità dal reddito concordato dei contributi previdenziali obbligatori versati, come statuito dalle disposizioni che disciplinano lo specifico regime (art. 1, co. 64, della L. n. 190/2014).

## **8. Rilevanza della base imponibile concordata**

Gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell'ammontare del reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei contributi previdenziali obbligatori.

Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato rileva:

- in tutti i casi in cui per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali;
- ai fini ISEE.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

## **9. Determinazione degli acconti**

Per i periodi di imposta oggetto del concordato preventivo biennale, **gli acconti relativi alle imposte dirette e all'Irap vengono calcolati sulla base dei redditi e del valore della produzione netta proposti dall'Agenzia delle Entrate** e accettati dal contribuente.

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del regime se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata è determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato

sulla base del reddito concordato e quanto versato in sede di primo acconto.

## 10. Benefici per il contribuente

Il Decreto, **oltre a concedere la facoltà di determinare preventivamente il reddito imponibile per un biennio**, prevede i seguenti **ulteriori benefici**:

- (i) **irrilevanza sia fiscale sia contributiva degli eventuali maggiori o minori redditi effettivi**, nonché dei maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli concordati; il contribuente ha, comunque, la possibilità di versare i contributi previdenziali sull'importo del reddito effettivo se superiore a quello concordato;
- (ii) per i contribuenti ISA, i benefici del relativo regime trovano applicazione a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto;
- (iii) **impossibilità per l'Agenzia delle Entrate**, per i periodi di imposta oggetto di concordato, **di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR n. 600/73** (c.d. accertamento induttivo), salvo che in esito ad attività istruttoria ricorra una causa di decadenza.

## 11. Rinnovo

Allo scadere del biennio l'Agenzia delle Entrate formulerà una nuova proposta di concordato per il biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## 12. Cessazione

Il Decreto prevede due ipotesi al

verificarsi delle quali il concordato cessa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta in cui le stesse si verificano**:

- (a) **modifica dell'attività** (fatto salvo i casi in cui alla nuova attività si applichi lo stesso ISA (per i Contribuenti ISA) ovvero rientri in un settore ATECO al quale si applica lo stesso coefficiente di redditività previsto ai fini della determinazione forfetaria del reddito (per i Contribuenti forfetari);
- (b) **cessazione dell'attività**.

Alle due ipotesi precedenti si aggiungono:

- (c) la **decorrenza** dell'ordinario termine biennale e
- (d) l'eventuale verificarsi di circostanze eccezionali (che verranno individuate con apposito decreto ministeriale) che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori **di oltre il 50%** rispetto a quelli oggetto di concordato.

## 13. Decadenza

Il Decreto elenca le cause che determinano la decadenza dal concordato preventivo biennale per i Contribuenti ISA (che trovano applicazione anche per i Contribuenti forfetari, ove compatibili).

Oltre alle ipotesi, descritte nel paragrafo 3, che escludono l'accesso all'Istituto, sono previste specifiche cause di decadenza che producono effetto per entrambi i periodi d'imposta (diversamente per le cause di cessazione che producono effetto, invece, solamente per un periodo d'imposta in cui si verificano); per le ipotesi previste, le violazioni ove regolarizzate mediante ravvedimento operoso non esplicano effetto ai fini della decadenza.

<b>Fattispecie</b>	<b>Ulteriori condizioni</b>	<b>Periodo di riferimento</b>	<b>Ravvedimento</b>
accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate	importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati	periodi d'imposta oggetto di concordato e periodo precedente	non consentito
presentazione di dichiarazione integrativa	quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli su cui è stata basata la proposta di concordato	periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	non consentito
indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati in sede di proposta di concordato		periodo d'imposta precedente a quelli di applicazione del concordato	non consentito
omesso versamento delle imposte derivanti dal concordato oggetto di controlli automatizzati		periodi d'imposta di applicazione del concordato	consentito
constatazione di violazioni che integrano reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000		periodi d'imposta di applicazione del concordato e tre periodi di imposta precedenti	consentito
comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato	scostamento superiore al 30%	periodi d'imposta di applicazione del concordato	consentito
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta o IVA		periodi d'imposta di applicazione del concordato	consentito
contestazione di violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto	tre o più violazioni, commesse in giorni diversi	periodi d'imposta di applicazione del concordato	non consentito
sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza		periodi d'imposta di applicazione del concordato	non consentito
omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici		periodi d'imposta di applicazione del concordato	non consentito



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:



**Beatrice Fimiani**

**Partner**

beatrice.fimiani@cms-aacs.com

**Simona Cargnino**

**Associate**

simona.cargnino@cms-aacs.com

**Arianna Pompilio**

**Junior Associate**

arianna.pompilio@cms-aacs.com



**Roma**

Via Agostino Depretis, 86  
00184  
T - +39 06 478151

**Milano**

Galleria Passarella, 1  
20122  
T - +39 02 89283800





**Your free online legal information service.**

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

**[cms-lawnow.com](https://cms-lawnow.com)**

-----  
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:**

Aberdeen, Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Bergen, Berlin, Bogotá, Bratislava, Brisbane, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Cúcuta, Dubai, Dublin, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Maputo, Mexico City, Milan, Mombasa, Monaco, Munich, Muscat, Nairobi, Oslo, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, São Paulo, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Stavanger, Strasbourg, Stuttgart, Tel Aviv, Tirana, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich

-----  
**[cms.law](https://cms.law)**